



COMUNE DI MADRUZZO

Provincia di Trento

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DI DATA 29/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RANDAGISMO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MADRUZZO

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- la L.P. 28 marzo 2012, n. 4 “Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- il D.P.P. 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg;
- gli artt. 672 e 727 del codice penale;

Considerato che:

- il quadro normativo vigente attribuisce al Comune nell’ambito del territorio di propria competenza, l’onere di vigilare e provvedere alla concreta applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali ed al rispetto dell’igiene e della sicurezza pubblica.
- Il rispetto della normativa a tutela degli animali, della sicurezza e dell’igiene pubblica si concretizza con adeguate attività di repressione e prevenzione poste in essere dalle amministrazioni comunali, con facoltà di utilizzo di provvedimenti *extra ordinem* fondati e motivati.

Rilevato che sul territorio comunale è stata riscontrata la presenza di numerosi cani vaganti di razza meticcio lupoide nella zona di Lagolo – in area bosco in loc. “Qualon di sotto”, e in prossimità della viabilità pubblica S.P. 85 fino all’abitato di Lasino e Castel Madruzzo.

Considerato che dalle segnalazioni e relazioni acquisite da parte del Comune risulta che i cani si aggirano in suddette zone sia di giorno che soprattutto di notte, vagando liberamente sia soli che in branco. Sono stati inoltre rinvenuti nella zona resti di animali selvatici da probabile attività di predazione dei cani. In particolare il Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, attraverso la Stazione Forestale di Vallelaghi, ha segnalato come i cani stiano sempre più assumendo un comportamento di vero e proprio branco di cani selvatici non più compatibile con la loro natura di animali domestici, diventando sempre più pericolosi per la sicurezza pubblica.

Preso atto che suddetto fenomeno ha assunto dimensioni tali da costituire una vera e propria emergenza, per cui si manifesta la necessità di adottare azioni mirate a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo, al fine di tutelare l’incolumità pubblica da possibili aggressioni, e a garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda il transito di veicoli e moto lungo la S.P. 85.

Ricordato che ai sensi della L.P. n. 4/2012 è animale randagio l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile ad un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.

Ricordato altresì che i comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.

Considerato che gli animali in questione risultano per lo più privi di microchip e non sono riconducibili ad un proprietario certo, per cui gli obblighi relativi alla cattura, al trasporto e alla custodia gravano in capo al Comune ai sensi di quanto disposto dalla L.P. n. 4/2012 e dalla legge n. 281/1991.

Ritenuto, pertanto, necessario e improcrastinabile promuovere interventi ed azioni mirati a prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo, al fine di evitare danni e lesioni a persone, animali o cose, di prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica e di salvaguardare l'ambiente e il corretto equilibrio, garantendo al contempo il benessere degli animali d'affezione attraverso la prestazione delle cure sanitarie eventualmente necessarie.

Considerato che il presente provvedimento mira a tutelare anche gli altri animali domestici e selvatici dal rischio di predazioni.

Evidenziato che il tema del randagismo è qui affrontato in chiave di prevenzione anche al fine di evitare l'indiscriminata proliferazione degli animali.

Ricordato che il Comune di Madruzzo, sprovvisto di proprio canile, ha stipulato una convenzione con il Comune di Rovereto per la fruizione dei servizi di cura, mantenimento e custodia di cani vaganti presso il canile di Rovereto, escluso l'accalappiamento, per cui si intende avvalersi di tale struttura ai fini del recupero, identificazione, custodia, mantenimento e eventuale iscrizione all'anagrafe canina dei cani catturati.

Considerato che il Canile di Rovereto ha manifestato la disponibilità ad ospitare circa una quindicina di cani e a prestare a pagamento il servizio di accalappiamento.

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento del responsabile del Servizio Segreteria l'assunzione dell'impegno di spesa per la custodia dei cani privi di microchip presso il canile di Rovereto e per l'accalappiamento, evidenziando che tale spesa di carattere obbligatorio è necessaria per l'erogazione di servizi pubblici essenziali e per il mantenimento dell'igiene e della sicurezza pubblica.

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Visto in particolare l'art. 62 del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., ai sensi del quale il Sindaco può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa e stante l'urgenza di applicare sul territorio comunale tutte le attività relative alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del randagismo:

ART. 1 **Obblighi particolari per i detentori di cani**

1. Chiunque detiene animali deve averne cura ed è tenuto a garantirne la salute e il benessere.

2. I proprietari o i detentori di cani a qualsiasi titolo e in qualunque sede hanno l'obbligo di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro 60 giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso.
3. I proprietari o i detentori di cani devono adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e per garantire la tutela di terzi da aggressioni, nel rispetto degli obblighi e dei limiti previsti dalla L.P. n. 4/2012.
4. In caso di detenzione di sei o più cani il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato e a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade/luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

ART. 2 **Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti.**

1. In presenza di cane vagante sul territorio comunale, il cittadino che ne constata la presenza e che intende procedere alla segnalazione, avrà cura di informare il Comune.
2. Chiunque rinvenga un animale ferito o vagante che ha bisogno di soccorso deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso. Dovrà invece tempestivamente darne segnalazione al servizio veterinario pubblico o al Comune che attiverà gli eventuali altri soggetti interessati.
3. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui al precedente punto 2, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.
4. Il prelievo, il trasporto, la cura e il mantenimento di cani senza proprietario vaganti sul territorio è di competenza del Comune che vi provvede direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali o Ditte autorizzate a seguito di stipula di apposita convenzione.

ORDINA ALTRESI' **per quanto riguarda in particolare la presenza di cani vaganti nella zona di Lagolo e S.P. 85**

Di provvedere, attraverso gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento e il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Lasino e di Calavino che opererà a supporto del personale e dei volontari del canile di Rovereto, al recupero, all'identificazione, al trasferimento ai fini della custodia, mantenimento e eventuale iscrizione all'anagrafe canina, dei cani vaganti rinvenuti nella zona di Lagolo - in area bosco in loc. "Qualon di sotto" e in prossimità della viabilità pubblica S.P. 85 fino all'abitato di Lasino e Castel Madruzzo - presso il canile di Rovereto nonché, nel caso di cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, all'eventuale cessione a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste.

Gli oneri economici di cattura/recupero e delle cure effettuate degli animali e della degenza, sono a carico del Comune di Madruzzo, salvo rivalsa nei confronti dei proprietari o detentori eventualmente individuati.

DISPONE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 650 Codice Penale; Legge 14 agosto 1991, n. 281, L.P. 28 marzo 2012, n. 4), la violazione delle disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.e i..

Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

DEMANDA

La vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza a:

- Ufficiali ed agenti del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento
- Carabinieri di Madruzzo
- Ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria
- Servizio Veterinario dell'A.P.S.S.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata attraverso PEC:

- Alla Stazione Carabinieri di Madruzzo
- Al comandante della Stazione Forestale di Vallegagni – P.A.T.
- Ai custodi forestali – Comune di Vallegagni
- Al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento
- Al Corpo dei VV.FF. Volontari di Lasino
- Al Corpo dei VV.FF. Volontari di Calavino
- Al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
- Al Segretario comunale del Comune di Madruzzo.

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Madruzzo e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Il Sindaco
Michele Bortoli



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D. Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.